

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

Premesso :

- che con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 280 del 14/04/2001 ed il successivo piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con ordinanza Commissariale del 18/12/2002, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali;
- che i 22 Comuni dell'ATO PA4, di cui il Comune di Misilmeri fa parte, hanno deliberato di costituire, ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 14, la Società Consortile CO.IN.R.E.S.;
- che il Comune di Misilmeri, a far data dal 05 giugno 2006, ha trasferito la gestione del servizio di raccolta rifiuti al CO.IN.R.E.S.;
- che, a seguito delle varie problematiche emerse nella gestione del servizio di raccolta dei RSU, sfociata in ultimo nell'interruzione del servizio a far data dal 17/02 u.s., si è verificata una situazione insostenibile dal punto di vista igienico sanitario, con l'accumularsi di notevoli quantità di rifiuti maleodoranti in tutto il territorio comunale, in special modo in prossimità delle postazioni dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti, che si sono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto;
- che con nota prot. n. 1716 del 16.02.2010 il Commissario ad Acta, nelle more della riorganizzazione del servizio e del Co.In.R.E.S. stesso e per garantire l'igiene e la salute pubblica, ha dato mandato ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATO PA4 di adottare ogni opportuno provvedimento atto a ricondurre il servizio di raccolta dei rifiuti al normale svolgimento;

Vista la determinazione n. 13 del 23.02.2010 con la quale il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato ogni singolo Comune a sostituirsi al Co.In.R.E.S. anche per quanto riguarda il conferimento in discarica;

Considerato che per consentire lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, con ordinanza n°17 del 24 febbraio 2010 è stato affidato il servizio di nolo di autocompattatori alle ditte locali ed a quelle che svolgono il medesimo servizio per il Co.In.R.E.S., al fine di dare immediata risoluzione alle problematiche avanti evidenziate e scongiurare eventuali inconvenienti igienico-sanitari;

Considerato:

- che con nota prot. n. 19 del 26.02.2010, acclarata al prot. dell'Ente al n. 8919 del 2.03.2010, il Commissario ad Acta, dopo aver preso atto dalle Deliberazioni del C.d.A. che il Co.In.R.E.S. non è in grado di far fronte alla grave situazione di crisi e che pertanto i Sindaci hanno emesso ordinanze per assicurare il servizio di raccolta e lo smaltimento in discarica, ha chiarito che il gestore della discarica deve stipulare con i singoli Sindaci i contratti per il conferimento in discarica e che in caso di inadempimento da parte dei Sindaci sarebbe intervenuto lo stesso commissario ad acta ad assicurare la firma del contratto in loro sostituzione;

- che a seguito della sopraccitata nota il liquidatore dell'AMIA, per il 2 marzo 2010, ha indetto una riunione, cui sono stati invitati i Sindaci dei Comuni dell'ATO PA4, al fine di definire le modalità contrattuali tra AMIA ed Amministrazioni comunali relativamente all'attività di conferimento in discarica presso l'impianto di Bellolampo;
- che nel corso della riunione è stato sottoposto ai Sindaci uno schema di contratto per regolamentare i rapporti fra AMIA e singolo Comune per il conferimento e lo smaltimento presso la discarica di Bellolampo;
- che la mancata definizione dei rapporti fra AMIA e Comune comporterebbe l'impossibilità delle ditte incaricate del trasporto dei rifiuti, con ordinanza n. 17 del 24.2.2010, di conferire i rifiuti presso la discarica di Bellolampo;

Considerato che per impedire l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalla interruzione del servizio, il Sindaco ha ritenuto necessario stipulare il contratto sottoposto dall'AMIA a tutti i Comuni dell'ATO PA4 per un periodo pari a quello dell'ordinanza n. 17 del 24.02.2010, e pertanto, con Ordinanza n. 21 del 3 marzo 2010, ha ordinato alle ditte incaricate del servizio di nolo di conferire alla discarica di Bellolampo;

Considerato che in via sostitutiva questo Comune deve effettuare lo smaltimento in discarica dei propri R.S.U., decurtando le somme da quelle previste in bilancio per il contratto di servizio, e pertanto - nelle more della risoluzione delle problematiche da parte dell'ATO, ovvero fino all'eventuale espletamento delle procedure necessarie all'avvio della gestione in proprio del servizio, e comunque non oltre il 26.08.2010 - con ordinanza sindacale n. 28 del 26.03.2010 il sindaco pro- tempore ha provveduto a prorogare, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. N. 152 del 2006, le ordinanze avanti richiamate per la gestione del servizio RSU nella fase transitoria, di cui alla L.R. n. 9/2010;

Considerato altresì che in data 08 settembre 2010 è stato rinnovato il contratto dell'Amia per il periodo di validità dell'ordinanza n.90 del 26.08.2010 , e comunque fino al periodo di validità di eventuali ulteriori ordinanze;

Rilevato che la tariffa relativa al costo di smaltimento in discarica, prevista nello schema di contratto predisposto da AMIA, ammonta a circa € 105/tonn. (IVA inclusa), secondo quanto determinato con ordinanza comm.le del 18.07.2005, comprensivo di costo di pretrattamento pari ad € 22,90/tonn. (in cui vi è l'abbattimento dell'ecotassa dell'80%, quindi da € 12,36 a € 2,472);

Vista la fattura n. 2010/VS/538 del 31/12/2010, acclarata al prot. n. 3264 del 26/01/2011, relativa al servizio di smaltimento in discarica per il periodo dal 01 dicembre al 31 dicembre 2010, che si allega al presente provvedimento sub lett.a);

Visto che il servizio è stato regolarmente eseguito, giusta rendicontazione trasmessa dal CO.IN.R.E.S - nota prot. n. 1812 del 31.01.2011, acclarata al



protocollo dell'Ente n. 3834 del 31.01.2011 - che si allega al presente provvedimento sub lett. b);

Dato atto che per il pagamento della fattura Amia sono state attivate le necessarie procedure per la verifica di regolarità contributiva della ditta e che il DURC non è risultato regolare;

Vista l'ordinanza n. 7 del 01.02.2011 con la quale il Sindaco, al fine di scongiurare il possibile insorgere di inconvenienti di natura igienico - sanitaria scaturenti dalla chiusura della discarica, ha ordinato alle Aree VI e II di procedere al pagamento della fattura n. 2010/VS/538 del 31.12.2010, in deroga alle norme relative all'obbligo per le P.A. di verificare la regolarità contributiva dei prestatori di lavori e servizi ;

Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Liquidare e pagare la somma di € 102.945,78 pari alle spettanze dovute ad AMIA per il servizio dal 01.12.2010 al 31.12.2010 (fattura n. 2010/VS/538), sul conto IT 49 D 01030 04600 000001848616 intrattenuto dalla stessa presso la filiale di Palermo, P.tta Aldo Moro 5, della Banca Monte dei Paschi di Siena.

Dare atto che tale somma complessiva di € 102.945,78 deve essere decurtata dalla somma prevista in bilancio per il servizio di raccolta rifiuti e per il pagamento del COINRES, e trova copertura sull'intervento cod. 1.09.05.05 cap PEG 1285 "Trasferimento quota consorzio intercomunale rifiuti energia servizi", del bilancio corrente esercizio in caso di formazione, R.R.P.P. giusto impegno n. 916/2010.

Dare atto che l'importo delle fatture AMIA sarà scomputato dalle somme eventualmente dovute al Co.In.R.E.S.

Trasmettere il presente atto all'Area II - Servizi finanziari ~~contributori~~, programmazione e gestione patrimonio per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi della vigente normativa e del regolamento di contabilità.

Trasmettere il presente provvedimento al CO.IN.R.E.S. per i provvedimenti di competenza.

Cred.n.1805 - Cod. Fatt.n. 121/2011
Imp.916/10 - liquid. n. 93/2011

VISTO per la liquidazione
Il Funzionario Responsabile Area II
(Dott.ssa Francesca Politi)
03/02/2011

Il Responsabile dell'Area VI
(Arch. Rita Corsale)
Rita Corsale

Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a _____, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)



Affissa all'albo pretorio il [0 11 2009]
Defissa il 21 [11 2009]

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 06 [11 2009], senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li 21 [11 2009]

IL SEGRETARIO GENERALE
